REGOLAMENTO (CEE) N. 3590/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per la carta da giornali della sottovoce tariffaria 48.01 A la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 625 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale;

considerando che, a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri sono tenuti per il prodotto in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data è pertanto necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri per quanto riguarda il prodotto in provenienza dai paesi terzi venga soddisfatto nel corso del periodo contingentale, grazie al contingente tariffario in questione; che nel quadro del precitato contingente tariffario detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che, tenuto conto delle attuali possibilità della produzione nella Comunità, il volume del suddetto contingente non consente di soddisfare il prevedibile fabbisogno d'importazione; che di conseguenza è opportuno prevedere un volume supplementare autonomo che, in base alle previsioni fatte, può essere attualmente fissato in 2 428 000 tonnellate: che la fissazione a detto livello del volume supplementare autonomo non esclude d'altronde un riaggiustamento nel corso del periodo contingentale; che è opportuno quindi aprire per l'anno 1974 e per il prodotto in questione un contingente tariffario comunitario globale di 3 053 000 tonnellate;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente, nonché l'applicazione ininterrotta del dazio previsto per tale contingente alle importazioni fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, è atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando tuttavia che i dati statistici disponibili in merito alle importazioni dei nuovi Stati membri in provenienza da paesi terzi si riferiscono esclusivamente al 1972 ed ai primi mesi del 1973, e che per quanto riguarda l'Irlanda non è stato possibile estrapolare dati rappresentativi per questi ultimi mesi; che per il 1972 le importazioni di ciascuno degli Stati membri corrispondono, rispetto alle importazioni totali della Comunità per il prodotto in questione, alle percentuali qui di seguito indicate; che sulla scorta dei dati estrapolati per i primi mesi del 1973, le importazioni degli Stati membri per l'intero anno 1973 corrisponderebbero ai seguenti livelli, secondo un rapporto sensibilmente analogo a quello del 1972;

	1972		1973
	in tonnellate	in %	in tonnellate
Benelux	288 129	11,53	289 932
Danimarca	175 642	7,02	96 364
Germania	666 000	26,65	652 000
Francia	191 097	7,64	324 000
Irlanda	48 896	1,95	
Italia	1 511	0,06	3 760
Regno Unito	1 127 400	45,15	1 286 000

considerando tuttavia che, per valutare pienamente i suddetti dati statistici, è opportuno tener conto del fatto che l'apertura di un contingente tariffario comunitario nella Comunità ampliata può modificare il rapporto degli scambi tradizionali tra gli Stati membri ed i paesi terzi; che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione nel 1974 del mercato della carta da giornali in genere e della produzione in particolare, la percentuale di partecipazione al volume contingentale può approssimativamente essere stabilita come segue:

Benelux	13,30
Danimarca	6,20
Germania	23,00
Francia	9,90
Irlanda	2,30
Italia	1,30
Regno Unito	44,00

considerando che, senza derogare alla natura comunitaria del contingente tariffario, sembra possibile prevedere nella fattispecie un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione, sistema che consente di evitare qualsiasi rischio di superamento del volume; che pertanto tale ripartizione sembra potersi effettuare secondo le percentuali indicate nel prospetto precedente;

considerando che poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 3 053 000 tonnellate di carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale accordato da alcuni Stati membri, in particolare nel quadro di accordi di libero scambio.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall' atto di adesione.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all' articolo 1 è così ripartito fra gli Stati membri:

Benelux	400 000 tonnellate
Danimarca	185 000 tonnellate
Germania	720 000 tonnellate
Francia	320 000 tonnellate
Irlanda	68 000 tonnellate
Italia	40 000 tonnellate
Regno Unito	1 320 000 tonnellate

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro attribuite.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto considerato, presentate in dogana con dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG